

Statuto
TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Palermo la Società cooperativa denominata "SCODAF – Filippo Basile - Società cooperativa".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di fornire il credito ai propri Soci in regola con gli obblighi sociali, con la mutualità ed il risparmio raccolti esclusivamente tra gli stessi.

Art.4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- fornire il credito ai propri Soci in regola con gli obblighi sociali, con la mutualità ed il risparmio raccolti esclusivamente tra gli stessi;
- fornire beni e servizi mediante iniziative produttive, di consumo, culturali, sportive e turistiche.

La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari e finanziarie che siano necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

TITOLO III
SOCI

Art. 5 (Soci operatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- essere dipendenti di ruolo ed in servizio dell'Amministrazione della Regione Siciliana.

In nessun caso possono essere soci coloro che partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 (Nuovo socio)

Il nuovo Socio deve acquistare almeno una azione al prezzo stabilito dal Consiglio di Amministrazione a norma del successivo art. 18.

Art. 7 (Numero azioni)

Ogni Socio non può possedere un numero di azioni che nel loro valore nominale superino complessivamente l'importo massimo che, nei limiti stabiliti dalla legge, sia

consentito dalla delibera dell'Assemblea e ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Art. 8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva occupazione;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore, ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali e giuridici;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 45 e seguenti del presente statuto.

Art. 9 (Ammissione socio)

L'Organo amministrativo, accerta l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico..

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione del bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, come previsto dal successivo art. 18;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Il Socio deve impegnarsi a versare alla Cooperativa mensilmente e per la durata del rapporto sociale una somma non inferiore a € 60,00 (sessanta/00) su ognuna delle tredici mensilità di stipendio.

E' facoltà dell'Assemblea in sede di approvazione di bilancio, previa apposita previsione nell'ordine del giorno, modificare la quota mensile minima.

La somma di cui al II° Comma verrà accreditata al Socio in un conto speciale fruttifero vincolato per un periodo di tempo pari a due anni.

Le somme accreditate nel conto speciale godono degli interessi bancari salvo maggiori utili.

Ove il rapporto sociale si interrompa, per recesso o esclusione, gli interessi,

anche se corrisposti dopo l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio nel quale è venuto a cessare il rapporto sociale, avranno quale valuta la data di chiusura dell'esercizio stesso.

Trascorsi i termini di cui al IV° Comma il rimborso del capitale e degli interessi avverrà su richiesta del Socio interessato, con un preavviso di almeno trenta giorni e con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Anche dopo ritirate le somme vincolate nel conto speciale sopradetto, il Socio resta obbligato al versamento delle quote mensili, che restano vincolate con le modalità del presente articolo.

Il versamento delle quote mensili predette potrà essere sospeso in qualsiasi momento, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione sempre nell'interesse della Società.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di Socio si perde:

- 1°) - per recesso;
- 2°) - per morte;
- 3°) - per esclusione ai sensi della legge e del presente Statuto;

Art. 12 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi il rapporto di impiego.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 45 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo.

e) per sospensione del rapporto di impiego a causa di sanzione penale o disciplinare;

f) per mancato pagamento della quota mensile di cui all'art. 10 per un periodo superiore a tre mesi consecutivi.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 45 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 14 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 45 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 15 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 20, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data di decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere b), c), d), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito accertato definitivamente, derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

In caso di smarrimento, sottrazione e distruzione delle azioni, si provvede alla sostituzione del titolo in conformità delle apposite norme stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 25,82 (venticinque e centesimi ottantadue);

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 20 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10 comma 1, lettera a);

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Il prezzo delle azioni è stabilito in sede di approvazione del bilancio per ciascun esercizio sociale dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, con equa e prudente valutazione sulla base della situazione patrimoniale.

Art. 19 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni sono nominative ed indivisibili, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute a terzi ad eccezione dei familiari di cui all'art. 433 C.C., nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 2530 primo comma codice civile.

Art. 20 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

I titoli di proprietà alla fine di ogni esercizio finanziario sono valutati dal Consiglio di Amministrazione con prudente apprezzamento tenendo presente l'andamento della valutazione e sentito il Collegio Sindacale, ove esistente e nominato. Potrà essere istituito un fondo per provvedere alle eventuali oscillazioni del prezzo dei titoli.

TITOLO V OPERAZIONI DELLA SOCIETA'

Art. 21 (Rapporti con i soci)

La Società può compiere le seguenti operazioni:

- a) - ricevere depositi a risparmio esclusivamente dai Soci;
- b) - consentire ai Soci anticipazioni sulle ordinarie competenze;
- c) - concedere ai Soci prestiti e mutui contro la cessione del quinto delle ordinarie competenze fisse annue;
- d) - svolgere attività assistenziali a favore dei Soci;
- e) - intraprendere iniziative produttive, di consumo, culturali, sportive, turistiche, dopolavoristiche a favore dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione può sospendere quelle fra le suddette operazioni che in un determinato momento non dovessero apparire utili per la Società.

I fondi raccolti fra i Soci sono impiegati solo per fini mutualistici nell'ambito sociale entro il limite del quinto cedibile, fermo restando che quei fondi non utilizzati per tale scopo verranno investiti esclusivamente in titoli di stato, obbligazioni, depositi bancari e quote di fondi.

Art. 22 (Depositi a risparmio)

I depositi iniziati a risparmio non possono essere inferiori a € 5,00 (cinque/00). All'apertura dei depositi a risparmio si provvede mediante rilascio di libretto nominativo munito di due firme rilasciate congiuntamente dal Presidente o dal Vice Presidente e dal Consigliere Delegato con funzioni di Tesoriere.

Art. 23 (Anticipazioni sulle competenze)

Le anticipazioni di cui alla lettera b) dell'art. 21 si concedono sulle ordinarie competenze di fine mese ai Soci che risultino iscritti da almeno sei mesi.

Il Consiglio di Amministrazione vaglierà ogni singola richiesta e nel deliberare l'eventuale accoglimento determina la misura dell'anticipazione e le modalità di estinzione che in ogni caso deve avvenire entro il periodo massimo di ventiquattro mesi e nell'ambito del quinto cedibile.

Art. 24 (Rinnovo anticipazione)

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di concedere il rinnovo dell'anticipazione a favore dei Soci secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 25 (Prestito contro cessione del quinto dello stipendio)

I prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (ordinarie competenze fisse annue) possono essere con estinzione quinquennale o decennale e possono essere consentiti dal Consiglio di Amministrazione soltanto ai Soci che abbiano un'anzianità di servizio non inferiore a tre anni e che risultino iscritti da almeno sei mesi.

. Per il caso che la scadenza del prestito sia posteriore alla data di collocamento in quiescenza il socio all'atto della richiesta deve produrre apposita dichiarazione con la

quale si impegna a rimborsare l'eventuale debito residuo dovuto contestualmente alla riscossione dell'indennità di fine rapporto.

Nel caso in cui le disponibilità della Cooperativa risultino insufficienti, il Consiglio di Amministrazione vaglierà per la suddetta operazione i casi di maggiore ed urgente necessità.

Art. 26 (Garanzia prestiti)

Il Socio, a garanzia del prestito ottenuto con scadenza superiore a 60 mesi, deve depositare una polizza di assicurazione sulla vita, rilasciata da un Istituto di Assicurazione gradito al Consiglio di Amministrazione, con vincolo a favore della Società per un importo non inferiore al prestito stesso e per la durata non inferiore a quella della cessione, oppure fornire altre malleatorie ritenute idonee dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 27 (Rinnovazione prestito)

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di concedere la rinnovazione del prestito ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

TITOLO VI

ATTIVITA' ACCESSORIE

Art. 28 (Fondo di assistenza e previdenza)

E' fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione, per le attività assistenziali e previdenziali di cui all'art. 21 lett. e) del presente Statuto, di provvedere alla istituzione di un fondo di assistenza e previdenza, la cui gestione è demandata al Consiglio di Amministrazione medesimo, in conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari e nei limiti dei fondi assegnati.

Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio, è tenuto a rendere conto all'assemblea dei Soci della gestione del Fondo di Assistenza e Previdenza.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a fare affluire al Fondo di Assistenza e Previdenza tutte le somme introitate in conto spese di commissione sulle anticipazioni concesse ai Soci, nonché gli eventuali utili derivanti dalle convenzioni stipulate con Ditte, Enti, Istituti per l'acquisto di beni e per la prestazione di servizi di utilità dei Soci.

In caso di decesso del Socio, la Cooperativa concede un contributo nella misura di € 1000,00 (mille/00) con un incremento di anno in anno pari all'indice ISTAT.

Art. 29 (Iniziative varie)

Le iniziative di cui all'art. 21 lettere d) ed e) del presente Statuto sono assunte, previo parere favorevole espresso dal Collegio dei Sindaci, ove esistente e nominato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 30 (Gestione spacci, ecc.)

Alla gestione di spacci, aziende, mense, circoli, ecc., istituiti a norma dell'art. 21 lettera e) del presente Statuto, presiede il Consiglio di Amministrazione.

In caso di gestione diretta, il Consiglio di Amministrazione elegge un delegato, scelto nel proprio seno o tra i Soci della Cooperativa, il quale è preposto alla gestione o alla direzione dello spaccio, azienda, circolo, ecc..

Nel caso di concessione a terzi, il gestore deve impegnarsi a fornire ai Soci beni e servizi con maggiorazione minima rispetto ai costi, in misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Il gestore deve inoltre corrispondere alla Cooperativa un canone di gestione che affluisce al Fondo di Assistenza e Previdenza.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 31 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 32 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione:

. mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 giorni prima di quello fissato dell'adunanza;

ovvero in alternativa

. mediante avviso comunicato ai soci ed ai componenti degli organi amministrativo e di controllo, a mezzo lettera raccomandata anche a mano o mediante posta elettronica od altro mezzo di comunicazione telematica a condizione che si abbia prova di avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio o indirizzo di posta elettronica, risultanti rispettivamente dal libro soci ovvero da comunicazione scritta effettuata dai componenti degli organi amministrativo e di controllo.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Art. 33 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori;
- 3) procede, se obbligatorio per legge o per delibera, alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori ed ai Sindaci, ove nominati;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, ove nominati;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'art. 20.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 34 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti mentre l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di un decimo dei Soci in regola coi pagamenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Se non si attuano le procedure di cui al superiore comma, è consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza solo ed esclusivamente per le elezioni dei componenti delle cariche sociali.

Il diritto di voto per corrispondenza può essere esercitato in località diversa da quella in cui ha sede la Società.

Il voto per corrispondenza deve essere espresso su scheda fornita dalla Società ed idonea a garantire la regolarità e la segretezza del voto.

Art. 35 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali, avranno luogo per scrutinio segreto e saranno fatte a maggioranza relativa.

Art. 36 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore, sindaco, o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 37 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha comunque la facoltà di proporre all'assemblea che la presidenza sia conferita ad un Socio da essa designato. Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la validità della costituzione dell'assemblea e di far poi designare da questa un Segretario ed almeno due Scrutatori se necessario.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 38 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è formato dal Presidente, da un Vice Presidente, da cinque Consiglieri.

I Consiglieri possono essere nominati fra i soci iscritti al libro dei soci da almeno 5 anni continuativi.

L'assemblea dei Soci elegge il Presidente e cinque Consiglieri, mentre un componente sarà designato dall'Amministrazione Regionale.

Il Consiglio, nella prima seduta utile elegge tra i suoi componenti il Vice Presidente ed il Consigliere Delegato. Alla elezione del Consiglio si provvede in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Per le elezioni dei Consiglieri è sufficiente la maggioranza relativa.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica due esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, possono essere riconfermati. Gli Amministratori non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

Art. 39 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, ove nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 40 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese e, quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da far pervenire non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con gli stessi mezzi, in modo che gli Amministratori ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Art. 41 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del

Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 42 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il concreto esercizio da parte del Vice Presidente dei poteri /funzioni del Presidente, attesta di per sé l'assenza o l'impedimento di quest'ultimo.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La firma sociale è devoluta al Presidente, al Vice-Presidente ed al Consigliere Delegato, congiuntamente a due a due.

Art. 43 (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Presidente viene eletto a maggioranza relativa, ma con votazione a se stante. Per l'elezione dei Sindaci è richiesta la maggioranza relativa dei voti.

L'Assemblea provvede alla nomina di un membro effettivo e di uno supplente.

La nomina di un Sindaco Effettivo e di un Supplente spetta all'Amministrazione Regionale.

Nell'elezione dei Sindaci il primo sarà Effettivo ed il successivo sarà Supplente.

I poteri ed i doveri del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge.

Art. 44 (Controllo contabile)

Il controllo contabile è esercitato, a scelta dall'Assemblea dei soci, da un revisore contabile o da una società di revisione.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 – bis, comma 3 del codice civile il controllo contabile è affidato al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 45 (Clausola arbitrale)

Sono dovute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 46, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 46 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 15.000,00 (quindicimila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto, di cooperazione e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale di Palermo.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 47 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 48 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 49 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 20, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 50 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 51 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 2514 C.C., sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 52 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, fissa il tasso annuo di remunerazione dei versamenti obbligatori effettuati dai soci ai sensi dell'art. 10 comma II° del presente statuto. In conseguenza, apposta al conto economico le somme corrispondenti, nei limiti che consentono le risultanze dell'attività mutualistica, calcolate con l'applicazione, al singolo versamento con il corrispondente giorno di valuta, del tasso come sopra fissato.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sull'attribuzione del ristorno nella forma della erogazione diretta.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, pertanto, verrà effettuata nella considerazione della quantità dello scambio mutualistico intercorrente fra la Cooperativa ed il socio stesso.

Art. 53 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.